

Decreto Rettorale n. *3176*

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questa Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.4318 del 12.11.2013
e s.m.i..

VISTO il D.l. n. 68/15 “ Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;

VISTE le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina dell’11.11.2015 e del
18.04.2016

VISTA la delibera del S.A. del 20.09.16 con cui è approvato il Regolamento per
l’elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di specializzazione di Area
Sanitaria


DECRETA

Art. 1 – E’ emanato il Regolamento per l’elezione del Direttore e della Giunta della
Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria allegato al presente decreto di cui è parte
integrante.

Bari, 14 OTT 2016




IL RETTORE



Oggetto: Decreto di emanazione del Regolamento per l’elezione del Direttore e della Giunta della Scuola
di Specializzazione di Area Sanitaria –Direzione Offerta formativa e Servizi

agli Studenti-U-O. Scuole di Specializzazione



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLA GIUNTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

ART. 1

PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Direttore della Scuola di Specializzazione, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia titolari dei compiti didattici nella Scuola.
2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice nuove elezioni con apposito bando, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 5297 del 2.11.12, rendendo noto l'elettorato attivo e passivo che è agli atti della Scuola di Medicina.
3. Il bando deve disporre le convocazioni del corpo elettorale non prima di 10 gg. e non dopo i 20 gg. dall'emanazione. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
5. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
6. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
7. Le elezioni si svolgono con sistema maggioritario ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
8. L'espressione del voto è libera e segreta.
9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione.
10. Il Direttore della Scuola è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

ART. 2

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4, del D.I. n. 68/15 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del SSD di riferimento della Scuola incardinato nella sede della stessa.
2. Nel caso di multipli settori SSD di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei SSD compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola incardinato nella sede della stessa
3. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.I. n. 68/15 la Direzione della Scuola può essere affidata, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, ad un professore di ruolo del macrosettore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della Scuola, secondo la normativa vigente.

ART. 3

DURATA DEL MANDATO

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con le cariche di cui all'art. 75 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari *Aldo Moro*.

ART. 5

LISTA DEGLI ELETTORI

1. La Scuola di Medicina definisce le liste degli elettori per le elezioni del Direttore e della Giunta della Scuola nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto di Ateneo.

ART. 6

ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ART. 7

ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo, secondo i requisiti enunciati nell'art. 2 del presente Regolamento e secondo i requisiti di eleggibilità ex art. 72 dello Statuto dell'Università degli Studi Bari *Aldo Moro*, spetta ai professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio e che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature (ex art. 4, comma 3 del D.I. n. 68/15).

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.

ART. 9

IL CORPO DOCENTE

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.I. n. 68/15, il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo dei SSD di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo SSD di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei SSD indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. In via transitoria, e per non più di tre anni, il corpo docente della Scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.I. n. 68/15, può comprendere un solo Professore di ruolo del SSD di riferimento della tipologia della Scuola.

ART. 10

CONSIGLIO DELLA SCUOLA

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 68/15, il Consiglio della Scuola è costituito da:
 - 1) Professori di ruolo di I e II fascia.
 - 2) Ricercatori Universitari di ruolo e a tempo determinato.
 - 3) Personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica, che abbia assunto il titolo di Professore a contratto e che concorre all'elettorato attivo in misura sino al 30%, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, nonché personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola.
 - 4) 1 Rappresentante degli specialisti in formazione per ogni anno del corso di Specializzazione.
2. I Docenti che svolgono attività didattica in più Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono titolari dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi della Scuola e concorrono alla determinazione del numero legale nel Consiglio della Scuola per la quale optano.
3. L'opzione esercitata dai Professori e dai Ricercatori si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo diversa nuova indicazione di opzione dichiarata dal Docente stesso prima dell'avvio del nuovo anno accademico, mentre per i Professori a contratto l'opzione dovrà essere pari alla durata del contratto e, in caso di rinnovo dello stesso, dovrà essere della durata massima di tre anni.

ART. 11

GIUNTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta è così costituita:
 - a) Direttore delle Scuole di Specializzazione, che la presiede.
 - b) Quattro docenti eletti dal Consiglio della Scuola tra i componenti del Consiglio stesso.
 - c) Due specialisti in formazione componenti del Consiglio della Scuola, eletti dalla componente specializzandi del Consiglio stesso.
2. Le elezioni di cui ai punti b) e c) del precedente comma avvengono con l'adozione del sistema maggioritario, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. L'elettorato attivo, per la componente docente, spetta a tutti i componenti del Consiglio, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, alla data fissata per le elezioni.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
5. L'elettorato attivo per la componente degli specialisti in formazione spetta agli specializzandi che compongono il Consiglio della Scuola.
6. L'elettorato passivo per la componente degli specialisti in formazione, spetta agli specializzandi che compongono il Consiglio della Scuola e che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

ART. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nella fase transitoria di applicazione del presente Regolamento, limitatamente all'A.A. 2014/2015, le funzioni del Direttore della Scuola e del Consiglio della Scuola sono affidate rispettivamente al Coordinatore e al Comitato Ordinatore della Scuola secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Coordinatore la funzione di Direttore è affidata provvisoriamente al Decano del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione.
2. Per quanto riguarda le Scuole di Specializzazione aggregate si applicano le normative vigenti esplicitate negli Accordi di Collaborazione Interuniversitaria.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme regolamentari di questo Ateneo.